



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

**Ufficio Anagrafe Commerciale
Servizio Registro Imprese**

Alle Associazioni di categoria della provincia di Trento

Agli Ordini professionali della provincia di Trento

Oggetto: comunicazione indirizzo PEC entro l'1 ottobre 2020 e abbandono procura per deposito bilanci.

L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (la cui legge di conversione è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha introdotto alcune modifiche nella disciplina della comunicazione e della tenuta degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

In particolare:

- **obbligo di comunicazione al Registro imprese** dell'indirizzo PEC valido e attivo entro il 1° ottobre 2020;
- **sanzioni** per le imprese che non adempiono entro il suddetto termine e assegnazione d'ufficio di un indirizzo PEC all'impresa, per regolarizzare la posizione;
- **poteri di controllo e cancellazione d'ufficio** di tutti gli indirizzi PEC che non rispettano le regole previste dalla Direttiva MISE 13/07/2015 (indirizzo valido, attivo, univoco e riconducibile all'impresa).

Entro il 1 ottobre 2020, quindi, **tutte le imprese**, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno **regolarizzare la propria posizione** con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio; la comunicazione è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa:

- per le società: da 206,00 a 2.064,00 euro (art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata);
- per le imprese individuali: da 30,00 a 1.548,00 euro (art. 2194 del codice civile, in misura triplicata).

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale" al momento dell'iscrizione. L'Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.

Il presente documento, se stampato, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Si coglie, inoltre, l'occasione per ricordare, come già comunicato in data 24 marzo 2020, con nota prot. n. 8511, che, a decorrere dall'1 ottobre 2020 non verranno più accettate pratiche di deposito dei bilanci d'esercizio con la procura cartacea. Le istruzioni dettagliate per la presentazione delle pratiche saranno pubblicate a breve nel sito camerale www.tn.camcom.it, nonché nella piattaforma del Supporto Specialistico Registro Imprese – SARI all'indirizzo <https://www.tn.camcom.it/content/sari-supporto-specialistico-registro-imprese>.

Come di consueto si chiede cortesemente di voler diffondere la presente nota informativa ai propri iscritti.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL CONSERVATORE

Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005